

Allegato al verbale di udienza in data 4.02.2016

Sentenza n. ....

Reg. Gen. n. 411/2015 .....

Cronolog. n.....

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA**

**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA**

*Composta dai Magistrati:*

*Dott.ssa RITA SANNITE*

*Presidente*

*Dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA*

*Consigliere rel.*

*Dott. CIRO MARSELLA*

*Consigliere*

*All' udienza del 4.02.2016, ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

***Con motivazione contestuale ai sensi dell' art. 281 sexies cpc***

*Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 411/2015 ruolo generale, promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], dando lettura in udienza, all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione*

***OGGETTO:*** Appello contro la sentenza n. 288 pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 3.04.2015

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.**

*La società [REDACTED] ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che - dichiarato illegittimo il trasferimento di [REDACTED] disposto in data 18.03.2010*



presso il CPD di Nereto e il successivo trasferimento presso [REDACTED] 5 – l'ha condannata a riadibire il lavoratore presso la struttura [REDACTED] di Pescara nonché a corrispondergli la somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma 400,00 mensili dalla data del provvedimento di assegnazione presso lo Sportello Postale di Pescara 5 a quella di ottemperanza alla sentenza, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento.

In particolare, ha censurato detta sentenza: 1) nella parte in cui ha ritenuto sussistente il denunciato demansionamento; a) sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, per aver valorizzando le deposizioni rese dai colleghi ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) non appartenenti alla struttura [REDACTED] del [REDACTED], al contrario degli altri colleghi appartenenti alla medesima struttura [REDACTED] ovvero a strutture da e con le quali vi era un rapporto di più stretta collaborazione ed interazione, peraltro, senza tener conto di alcuni particolari delle deposizioni dei testi valorizzate, omettendo, quindi, una valutazione più ponderata dell'intera deposizione e di tutto il materiale istruttorio acquisito; b) sulla base di una visione statica dell'equivalenza delle mansioni di provenienza e di destinazione che, invece, andava accertata sulla base di una nozione "più elastica" cioè ridimensionando il ruolo della professionalità acquisita e valorizzando la capacità professionale potenziale del lavoratore, perché l'art. 2103 cod. civ. nel porre limiti allo ius variandi non si traduce necessariamente nella continuazione delle medesime operazioni lavorative effettuate in precedenza, potendo l'esperienza professionale maturata ritenersi utile anche nel contesto di una diversa attività lavorativa; 2) nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità del trasferimento, per violazione ed errata interpretazione della norma contrattuale, peraltro, nonostante si fosse offerto di fornire la prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese al trasferimento con il capitolo sub 30 di cui il primo giudice aveva escluso la rilevanza, lamentando, poi, la mancata dimostrazione delle ragioni giustificatrici del trasferimento, il quale, per contro, era avvenuto all'esito di un colloquio con il funzionario delle risorse umane che trovava la disponibilità del lavoratore, il quale provvedeva, poi, ad accettare il trasferimento sottoscrivendo l'allegata dichiarazione al provvedimento di trasferimento, restituito alle Risorse Umane il 10.05.2010, in tal modo manifestando una volontà adesiva in ordine al contenuto della dichiarazione medesima; 3) nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento sulla base delle risultanze peritali della CTU medico-legale acquisita, per aver dato rilievo solo alla conclusioni adottate dall'ausiliario, in maniera avulsa dal contesto dell'intero elaborato peritale, dal quale era emerso che il [REDACTED] era in cura da diversi anni per sindrome depressiva endoreattiva cronica (sulla base del certificato del Centro di Salute Mentale della ASL di Pescara il 30.06.2010) e che lo stress imputato agli eventi lavorativi era correlato più alla percezione soggettiva del lavoratore che alla oggettiva dannosità degli eventi, sicchè non era stato riconosciuto il nesso causale tra il fatto imputato al datore di lavoro e il danno patito dal lavoratore al quale il CTU aveva diagnosticato un "disturbo dell'adattamento con umore depresso non complicato" con la conseguenza che del danno da demansionamento era mancata la prova anche della relativa sussistenza.

Ha concluso, perciò, per la riforma della sentenza con reiezione di tutte le domande proposte dall'appellato con il ricorso introduttivo e, in subordine, insistendo nella



*richiesta di prova testimoniale sul capitolo 30 delle premesse in fatto dell'atto introduttivo, con vittoria delle spese di lite.*

*Ha resistito l'appellato, il quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello: a) nella parte in cui l'accertata dequalificazione è stata contestata con l'allegazione della circostanza secondo cui il ██████ - a causa del prolungato periodo di assenza per malattia dopo l'avvenuto trasferimento - non avrebbe potuto "sperimentare il nuovo incarico, se non relativamente ad alcuni profili, che certamente non esauriscono il complesso delle attività caratterizzanti il ruolo di operatore di sportello" per la novità dei fatti dedotti, in quanto allegazione di un'eccezione impeditiva del diritto fatto valere in giudizio proposta per la prima volta in appello; b) nella parte la società appellante ha affermato che le attività affidate al lavoratore presso ██████ ██████ erano quelle di "operatore di sportello" – equivalenti a quelle precedentemente svolte – nonostante si fosse formato il giudicato sulle attività affidate presso l'ufficio postale di Pescara 5 dove era stato adibito semplicemente a consegnare agli utenti i volantini illustrativi dei prodotti di ██████ - come allegato nella descrizione delle attività affidategli presso l'anzidetto Ufficio e del conseguente svuotamento di mansioni - senza che sul punto la società appellante avesse contestato alcunché così come non aveva contestato che esaurito tale compito, era rimasto per il resto dell'orario di lavoro completamente inattivo.*

*L'appello non è fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.*

*Anzitutto, per motivi di priorità logica, devono essere esaminate le eccezioni formulate in via preliminare da parte appellata, che si rivelano fondate con riferimento ad entrambi i profili evidenziati, in quanto dall'esame della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado non risulta: 1) che la società appellante abbia contestato la dequalificazione lamentata dall'appellato con l'allegazione della citata circostanza (secondo cui il ██████ - a causa del prolungato periodo di assenza per malattia dopo l'avvenuto trasferimento - non avrebbe potuto "sperimentare il nuovo incarico, se non relativamente ad alcuni profili, che certamente non esauriscono il complesso delle attività caratterizzanti il ruolo di operatore di sportello") ; 2) che la società appellante abbia contestato le attività che l'appellato ha assunto essergli state affidate presso l'ufficio postale ██████ - e di avere in concreto svolte - come descritte nel ricorso introduttivo, essendosi la medesima limitata ad affermare che "le mansioni attribuite al ricorrente con l'applicazione presso l'ufficio postale ██████ sono perfettamente riconducibili al livello di appartenenza" (inquadramento al livello D) dopo aver ridimensionato specificamente (cfr. pag. 3-5) le mansioni allegare dal lavoratore come svolte presso il settore ██████, alle dirette dipendenze di ██████, responsabile di tale struttura presso l'UDR di Pescara, qualificandole "attività di natura elementare e meramente esecutiva delle disposizioni impartite...in linea con quelle richieste dalla declaratoria contrattuale " per giungere ad affermare "di talchè non si comprende sotto quali aspetti si sia concretizzata la lamentata dequalificazione in seguito all'assegnazione delle mansioni di operatore di sportello anch'esse ascrivibili nell'ambito dello stesso livello di inquadramento..." in tale modo rendendo palese di aver operato il raffronto, in via del tutto generale e astratta, con riferimento alle declaratorie contrattuali relative alla classificazione del personale (specificamente richiamate alle pagine 7-8) senza alcun*



riferimento alle concrete mansioni che l'appellato ha allegato essergli state assegnate nella sede di trasferimento, stante che l'equivalenza delle mansioni assegnate presso lo sportello dell' [redacted] con quelle svolte dal lavoratore fino al momento del trasferimento è stata predicata dalla società appellante alla luce delle declaratorie del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, senza alcuna contestazione che le mansioni affidate al lavoratore presso l'ufficio postale fossero quelle descritte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Da quanto appena esposto consegue che, anche a voler condividere il contenuto delle mansioni espletate dall'appellato nell'ambito del settore [redacted] come risultanti dal "ridimensionamento" operato dalla società appellata valorizzando alcuni riferimenti dei testi dalla medesima società richiamati (specialmente con riguardo ai "sopralluoghi" ed ai "servizi ispettivi" presso i centri di Distribuzione ed alle c.d. attività di ricognizione" servizi, tutti, dei quali l'appellato ha fornito prova documentale – cfr. doc. n. 3; n. 6, n. 7 e nn. 8-14 in fasc. appellato) resta pur sempre che l'attività successivamente svolta presso l' [redacted] - come addetto alla promozione dei prodotti postali reclamizzati mediante brochure informative messe a disposizione dei clienti - ha rappresentato, sul piano fattuale, una concreta dequalificazione del lavoratore con impossibilità per il medesimo di utilizzare le pregresse capacità professionali, stante che la nuova collocazione sicuramente non gli ha consentito di arricchire il patrimonio acquisito con la precedente attività lavorativa né può ritenersi che l'esperienza professionale maturata sia stata di qualche utilità nel contesto della nuova collocazione, che si è caratterizzata per la consegna ai clienti di materiale pubblicitario.

Di qui (anche) l'infondatezza del primo motivo di gravame con il quale si è contestata la sentenza nella parte in cui ha affermato la sussistenza del denunciato demansionamento.

Sul punto, appare opportuno solo precisare che non è contestato che l'appellato almeno dall'agosto 2006 ha svolto la propria attività lavorativa presso il settore [redacted], alle dirette dipendenze di [redacted], né che tale settore era quello che si occupava delle fasi di organizzazione e di controllo delle procedure finalizzate al ritiro ed alla movimentazione del recapito dei prodotti postali e che dalla documentazione prodotta in atti (cui sopra si è atto riferimento) si evince come [redacted] abbia svolto la propria attività di ricognizione delle attività di recapito presso diversi centri della regione Abruzzo, con molteplici missioni finalizzate al controllo dell'operato dei diversi centri di distribuzione nella regione Abruzzo, compreso quello di L'Aquila, ricevendo le direttive sulle attività da svolgere direttamente dal [redacted].

Ciò posto, non pare proprio che il complesso delle anzidette risultanze istruttorie possa indurre a ritenere che le mansioni a cui è stato, in concreto, adibito l'appellato al momento del suo trasferimento presso l' [redacted] (dove sostanzialmente è stato privato di qualsiasi mansione di apprezzabile contenuto professionale) possano essere considerate equivalenti a quelle svolte presso il settore [redacted] che presupponevano la conoscenza, dell'organizzazione complessiva aziendale, delle modalità di recapito della corrispondenza e del sistema delle giacenze e della loro gestione.

Del resto, la garanzia apprestata dall'art. 2103 cod. civ. opera anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva, essendo la



*norma diretta ad evitare una indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimono in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale, a protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro (cfr. Cassaz. Sez. Un. 25033/2006).*

*In ogni caso, se è vero che la verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro comporta la valutazione della “omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente” (cfr. Cassaz n. 12253/2015) in base ai principi appena ricordati, non è certamente possibile ritenere che l’attività di consegna di brochures informative è equivalente alle attività svolte dall’appellato sotto la direzione del Direttore della ~~XXXXXX~~, e, soprattutto, che detta attività – la quale, peraltro, ha lasciato in condizioni di forzata inattività il lavoratore per la maggior parte dell’orario di lavoro per la sua esiguità, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: - non rappresenti un demansionamento vietato.*

*Parimenti infondato si rileva il secondo motivo di gravame sia nella parte che investe la ritenuta illegittimità del trasferimento quale conseguenza di una errata applicazione della disciplina legale e contrattuale in materia di trasferimento del lavoratore sia nella parte in cui si denuncia la mancata considerazione dell’accettazione del trasferimento da parte del lavoratore.*

*Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che nel ricorso introduttivo era stato richiamato dall’appellato l’articolo 40 del CCNL di settore, il quale prevede sia la necessità di comunicare il trasferimento con atto scritto nel quale siano esplicitate le ragioni del mutamento di luogo della prestazione lavorativa sia la necessità di rispettare tempi determinati nella sua comunicazione (preavviso di 60 giorni) , sicchè, del tutto condivisibilmente la sentenza ha rilevato che “il trasferimento del ricorrente presso la sede di Nereto è stato disposto in data 18 marzo 2010 con effetto immediato e senza indicazione dei motivi per i quali è stato disposto”. pertanto, in palese violazione della disciplina contrattuale richiamata (cfr. doc. 16 in fasc. appellato) così come quello presso ~~XXXXXX~~ dal momento che anche in questo caso non sono state rispettate le procedure e le formalità previste dal contratto collettivo, sicchè del tutto irrilevante di rileva la denuncia, mancata ammissione, della prova sul capitolo 30 delle premesse in fatto dell’atto introduttivo (il quale, peraltro, risulta formulato in modo del tutto generico).*

*Quanto al secondo, deve evidenziarsi che la firma apposta in calce alla lettera con la quale è stato comunicato all’appellato l’assegnazione “con decorrenza 10.05.2010 presso l’~~Ufficio Postale di XXXXXX~~ con le mansioni di Sportellista Junior” risulta richiesta dalla società mittente come prova della ricevuta comunicazione, stante la dicitura “La preghiamo di volerci restituire copia della presente firmata per ricevuta” (cfr. doc n. 2 in fasc. appellante) .*

*A diversa conclusione non può pervenirsi neppure con riguardo al terzo ed ultimo motivo di gravame, rivelandosi infondate anche le censure formulate in ordine al quantum del risarcimento liquidato in favore del lavoratore per effetto del subito demansionamento.*



*Invero, del tutto condivisibilmente la sentenza ha ritenuto provato dal lavoratore sia il danno subito per effetto del demansionamento mediante l'esibizione di certificazione medica di cui il CTU ha tenuto conto nella relazione di consulenza che attesta l'esistenza di un pregiudizio alla salute causalmente collegato all'illecito commesso dal datore di lavoro, sia il danno non patrimoniale che ha ritenuto di liquidare, in via equitativa, prendendo come parametro la retribuzione percepita dal lavoratore.*

*È noto che "in tema di dequalificazione, il giudice del merito può desumere l'esistenza del danno anche in via presuntiva, in base alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, alla stregua di un criterio eziologico di normalità sociale" e che "per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione" (cfr. Cassaz. n. 12253/2015).*

*Del resto, se è stato dimostrato in giudizio – attraverso la CTU - il nesso causale tra l'adibizione a compiti meno qualificati di quelli svolti in precedenza e l'insorgere di una riacutizzazione di una sindrome depressiva diagnosticata da strutture ospedaliere pubbliche proprio a causa dell'ambiente di lavoro (cfr. doc 30), è lecito presumere che oltre al danno biologico (quantificato dal CTU nella misura percentuale del 6%) l'appellato abbia subito anche un danno non patrimoniale da demansionamento correlato allo stile di vita indotto dalla lesione della sfera della propria integrità psico-fisica, determinando un pregiudizio risarcibile, come correttamente ritenuto e liquidato dal giudice di primo grado.*

*Ne consegue che – come già enunciato – l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.*

*Le spese del grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della società appellante che dovrà liquidarle nell'ammontare indicato in dispositivo.*

*La società appellante, inoltre, è tenuta a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 comma 17 introdotto dalla legge n. 228/2012., avendo proposto il gravame in epoca successiva al 31.01.2013, per cui nel caso in esame si applica detta normativa (cfr. Cassaz. n. 26566/2013) la quale ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 mediante inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.*

### **P.Q.M.**

*La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 3.04.2015, così decide nel contraddittorio delle parti :*

- *Respinge l'appello;*



- *Condanna la società appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dall'appellato che si liquidano in euro 3.310,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. come per legge;*
- *Dichiara che la società appellante è tenuta al pagamento di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione*

*L'Aquila 4.02.2016*

*IL CONSIGLIERE*

*Dott.ssa Maria Luisa Ciangola*

*IL PRESIDENTE*

*Dott.ssa Rita Sannite*

